

Gazzetta ufficiale C 229

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
15 giugno 2021

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 229/01	Tassi di cambio dell'euro — 14 giugno 2021	1
2021/C 229/02	Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi	2
2021/C 229/03	Decisione della Commissione, del 4 giugno 2021, riguardante la concessione di licenze per il logo di Natura 2000	6

Garante europeo della protezione dei dati

2021/C 229/04	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (<i>Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu</i>)	13
2021/C 229/05	Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (<i>Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu</i>)	16

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2021/C 229/06	Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell'ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)	19
---------------	--	----

IT

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 giugno 2021

(2021/C 229/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2112	CAD	dollari canadesi	1,4737
JPY	yen giapponesi	132,95	HKD	dollari di Hong Kong	9,4008
DKK	corone danesi	7,4361	NZD	dollari neozelandesi	1,6959
GBP	sterline inglesi	0,85898	SGD	dollari di Singapore	1,6070
SEK	corone svedesi	10,0944	KRW	won sudcoreani	1 355,07
CHF	franchi svizzeri	1,0889	ZAR	rand sudafricani	16,7159
ISK	corone islandesi	147,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7501
NOK	corone norvegesi	10,0828	HRK	kuna croata	7,4890
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 267,62
CZK	corone ceche	25,422	MYR	ringgit malese	4,9841
HUF	fiorini ungheresi	351,14	PHP	peso filippino	57,969
PLN	zloty polacchi	4,5152	RUB	rublo russo	87,5040
RON	leu rumeni	4,9203	THB	baht thailandese	37,717
TRY	lire turche	10,1380	BRL	real brasiliano	6,1846
AUD	dollari australiani	1,5696	MXN	peso messicano	24,1179
			INR	rupia indiana	88,7015

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi ⁽¹⁾

(2021/C 229/02)

AGOSTO 2020

Sede di servizio	Parità economica agosto 2020	Tasso di cambio agosto 2020 (*)	Coefficiente correttore agosto 2020 (**)
Iran	58 043	49 320,6	117,7
Kirghizistan	55,29	89,9777	61,4
Libano	4 516	1 770,26	255,1
Macedonia del Nord	28,15	61,6950	45,6
Arabia Saudita	3,836	4,40363	87,1
Sud Sudan	385,4	192,660	200,0
Sudan	109,4	64,7072	169,1

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

SETTEMBRE 2020

Sede di servizio	Parità economica settembre 2020	Tasso di cambio settembre 2020 (*)	Coefficiente correttore settembre 2020 (**)
Angola	518,7	693,090	74,8
Argentina	47,96	88,0995	54,4
Ciad	652,2	655,957	99,4
Repubblica dominicana	37,45	68,7889	54,4
Malaysia	3,223	4,96320	64,9
Pakistan	110,2	199,065	55,4
Sud Sudan	406,3	196,223	207,1
Sudan	125,1	65,1395	192,0
Suriname	8,801	8,88621	99,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(1) Secondo la relazione Eurostat del 5 maggio 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurostat (<http://ec.europa.eu/eurostat> > «Data» > «Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

OTTOBRE 2020

Sede di servizio	Parità economica ottobre 2020	Tasso di cambio ottobre 2020 (*)	Coefficiente correttore ottobre 2020 (**)
Argentina	50,76	88,6778	57,2
Costa Rica	557,9	703,495	79,3
Repubblica democratica del Congo	2 889	2 312,82	124,9
Gambia	45,28	60,4300	74,9
Haiti	105,0	83,8978	125,2
Iran	63 731	49 148,4	129,7
Kosovo	0,6469	1,00000	64,7
Libano	5 003	1 764,08	283,6
Liberia	381,2	232,649	163,9
Malawi	578,6	877,297	66,0
Sud Africa	10,83	19,8685	54,5
Sud Sudan	431,9	196,423	219,9
Sudan	152,5	64,1145	237,9
Suriname	9,477	16,5630	57,2
Turchia	4,002	9,16490	43,7
Uzbekistan	7 488	12 071,3	62,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

NOVEMBRE 2020

Sede di servizio	Parità economica novembre 2020	Tasso di cambio novembre 2020 (*)	Coefficiente correttore novembre 2020 (**)
Argentina	53,72	91,5955	58,6
Gibuti	200,2	208,376	96,1
Eritrea	18,67	18,0646	103,4
Etiopia	33,80	44,7994	75,4
Kazakistan	322,0	507,300	63,5
Libano	5 334	1 764,38	302,3
Maurizio	34,23	46,9488	72,9
Myanmar/Birmania	1 249	1 548,44	80,7
Nepal	98,93	139,695	70,8
Pakistan	116,5	190,565	61,1
Papua Nuova Guinea	3,881	4,09231	94,8
Sud Sudan	458,1	203,182	225,5

Sudan	166,9	65,1979	256,0
Suriname	10,28	16,5658	62,1
Tagikistan	8,102	12,1015	67,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

DICEMBRE 2020

Sede di servizio	Parità economica dicembre 2020	Tasso di cambio dicembre 2020 (*)	Coefficiente correttore dicembre 2020 (**)
Angola	551,8	769,336	71,7
Argentina	56,93	96,3178	59,1
Bangladesh	84,34	101,099	83,4
Barbados	2,321	2,39717	96,8
Repubblica dominicana	40,08	69,2507	57,9
India	64,70	88,3015	73,3
Iran	67 245	50 072,4	134,3
Kuwait	0,3110	0,363860	85,5
Nigeria	377,5	459,932	82,1
Sudan	183,5	65,6313	279,6
Uzbekistan	7 885	12 416,6	63,5

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

GENNAIO 2021

Sede di servizio	Parità economica gennaio 2021	Tasso di cambio gennaio 2021 (*)	Coefficiente correttore gennaio 2021 (**)
Argentina	60,13	102,374	58,7
Repubblica democratica del Congo	3 040	2 404,81	126,4
Etiopia	35,94	47,6928	75,4
Kosovo	0,6033	1,00000	60,3
Libano	6 017	1 851,36	325,0
Liberia	355,1	200,573	177,0
Malawi	612,2	938,495	65,2
Malaysia	3,414	4,95780	68,9
Sud Sudan	414,6	217,658	190,5

Sudan	200,0	67,3306	297,0
Tagikistan	8,532	13,8775	61,5
Zambia	11,09	25,8171	43,0

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Liberia.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2021
riguardante la concessione di licenze per il logo di Natura 2000
(2021/C 229/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (PV1536) che conferisce ai direttori generali e ai capiservizio il potere di decidere sulla necessità di presentare domanda per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività o dai programmi di cui sono responsabili, sulla concessione delle relative licenze, l'acquisizione, la cessione o la rinuncia unilaterale o pattizia degli stessi, e ai direttori generali il relativo potere di esecuzione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) Come disposto dall'articolo 191 del trattato, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, che include la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.
- (2) La direttiva 92/43/CEE mira a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante l'adozione di misure a livello dell'Unione allo scopo di conservare e ripristinare habitat e specie a rischio. La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ mira ad assicurare un'ampia protezione degli uccelli selvatici e degli habitat.
- (3) Le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE costituiscono la base di una rete ecologica di siti designati a natura protetta, nota come Natura 2000.
- (4) Al fine di promuovere tale rete ecologica è stato concepito un logo di NATURA 2000, approvato dal comitato Habitat il 15 gennaio 1996. Il titolare dei diritti d'autore del logo di NATURA 2000 è l'Unione europea.
- (5) Il logo di NATURA 2000 è utilizzato dalla Commissione e dagli Stati membri per identificare un sito Natura 2000 e per far conoscere meglio la rete.
- (6) È opportuno promuovere l'uso del logo di NATURA 2000 per comunicare i benefici che Natura 2000 può apportare alle economie locali e per creare nuovi partenariati tra gestori dei siti, proprietari e utilizzatori dei terreni, imprese locali, migliorando al contempo il sostegno a favore della rete Natura 2000 e la sua percezione. È pertanto opportuno concedere una licenza gratuita per l'utilizzo del logo di NATURA 2000.
- (7) Al fine di garantire che il logo di NATURA 2000 sia utilizzato in modo da contribuire efficacemente agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e che non sia utilizzato in modo improprio, è tuttavia necessario stabilire le condizioni di utilizzo del logo di «NATURA 2000»,

DECIDE:

Articolo unico

Su richiesta dello Stato membro, la Commissione può concedere una licenza di utilizzo del logo di NATURA 2000 in conformità all'accordo di licenza che figura nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021.

Per la Commissione
Florika FINK-HOOIJER
Direttrice generale della DG Ambiente

ALLEGATO

della decisione della Commissione riguardante la concessione di licenze per il logo di Natura 2000**ACCORDO DI LICENZA**

Tra

L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea – avente sede al 200, Rue de la Loi, 1000 Bruxelles, Belgio – a sua volta rappresentata ai fini del presente accordo da Florika FINK-HOOIJER, direttrice generale della DG Ambiente (di seguito denominata il «licenziante»)

e

[XXXXXXXX] (di seguito denominato il «licenziatario»).

Il «licenziante» e il «licenziatario» sono denominati singolarmente «parte» e congiuntamente «parti».

Con riferimento all'opera (di seguito il «materiale concesso in licenza»):

logo di NATURA 2000, come illustrato nell'allegato

considerando quanto segue:

L'Unione europea (di seguito l'«UE») ritiene che la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, inclusa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, siano un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dall'UE, conformemente all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'UE ha adottato la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾ (di seguito la «direttiva Habitat») volta a promuovere il mantenimento della biodiversità mediante l'adozione di misure a livello dell'Unione allo scopo di conservare e ripristinare gli habitat e le specie a rischio.

L'UE ha adottato la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾ (di seguito la «direttiva Uccelli») volta a garantire un'ampia protezione degli uccelli selvatici e dei loro habitat.

Le direttive Habitat e Uccelli costituiscono la base di una rete ecologica di siti designati a natura protetta, nota come Natura 2000.

Allo scopo di promuovere tale rete ecologica è stato creato un logo di «NATURA 2000» conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Il logo è riprodotto nell'allegato.

Tale logo è usato dalla Commissione europea e dagli Stati membri per identificare i siti Natura 2000.

La Commissione europea e gli Stati membri rappresentati nel comitato Habitat, istituito a norma dell'articolo 20 della direttiva Habitat, hanno deciso di utilizzare il logo di «NATURA 2000» per comunicare i benefici che Natura 2000 può apportare alle economie locali. Un tale utilizzo del logo aiuterà inoltre a creare nuovi partenariati tra gestori dei siti, proprietari e utilizzatori dei terreni e imprese locali, migliorando al contempo il sostegno a favore della rete Natura 2000 e la sua percezione.

L'UE afferma di essere il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, incluso il diritto d'autore o il diritto conferito da un disegno sul logo di «NATURA 2000» senza alcuna limitazione ed è disposta a concedere agli Stati membri una licenza per utilizzarlo alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

Le parti hanno convenuto quanto segue:

I. CONCESSIONE DELLA LICENZA

1. Nel rispetto dei termini del presente accordo, il licenziante concede al licenziatario un diritto non esclusivo, gratuito, cedibile in sublicenza e condizionato di utilizzare, stampare, pubblicare, riprodurre, mostrare e includere il materiale concesso in licenza nel contesto della rete Natura 2000 per le finalità previste al capo II. Il licenziatario può mettere a disposizione il materiale concesso in licenza su qualsiasi mezzo di comunicazione, compreso il formato cartaceo, digitale ed elettronico, fatto salvo il diritto d'autore del licenziante.
2. L'accordo è limitato alla competenza territoriale del licenziatario.
Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma di entrambe le parti ed è concesso a tempo indeterminato.

II. CONDIZIONI DI LICENZA

1. Il licenziatario utilizza il materiale concesso in licenza allo scopo di attuare le direttive Habitat e Uccelli, in particolare:
 - i) per identificare zone che fanno parte della rete Natura 2000 dal momento che sono state designate come «Zone speciali di conservazione» o iscritte nell'elenco dei «Siti di importanza comunitaria» a norma della direttiva Habitat o classificate come «Zone di protezione speciale» a norma della direttiva Uccelli; oppure
 - ii) per identificare le misure e le azioni che contribuiscono direttamente alla creazione, gestione o promozione della rete Natura 2000.
2. Il licenziatario può inoltre utilizzare il materiale concesso in licenza per prodotti e servizi che:
 - i) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di conservazione di siti specifici di Natura 2000, a condizione che tali obiettivi siano stati stabiliti conformemente alle direttive Habitat e Uccelli; oppure
 - ii) sono originari completamente o in maniera significativa da siti specifici di Natura 2000, o sono forniti in tali siti, e sono pienamente compatibili con gli obiettivi di conservazione dei siti, a condizione che tali obiettivi siano stati stabiliti conformemente alle direttive Habitat e Uccelli.
3. Il licenziatario non utilizza il materiale concesso in licenza in nessuna maniera tale da nuocere agli scopi della legislazione e delle politiche dell'UE o alla reputazione delle istituzioni dell'UE.
4. Il licenziatario non registra il materiale concesso in licenza, in tutto o in parte, come marchio né lo include nei suoi marchi, in qualsiasi giurisdizione.
5. Il licenziatario si fa carico di tutti i costi e le spese per far valere i propri diritti a norma del presente accordo.

III. CONDIZIONI DI SUBLICENZA

1. Il licenziatario può cedere in sublicenza il diritto di utilizzare il materiale concesso in licenza nel proprio territorio alle stesse condizioni di cui al capo II.
2. Il licenziatario non consente a terzi di registrare il materiale concesso in licenza, in tutto o in parte, come marchio o di includerlo nei suoi marchi, in qualsiasi giurisdizione.
3. Il licenziatario non consente a terzi di utilizzare il materiale concesso in licenza in una maniera tale da nuocere agli scopi della legislazione e delle politiche dell'UE o alla reputazione delle istituzioni dell'UE.

IV. DIRITTO D'AUTORE

1. Il diritto d'autore sul materiale concesso in licenza rimane all'Unione europea.
2. Il presente accordo è subordinato alla condizione che il licenziatario (e qualsiasi sub-licenziatario) includa un riferimento visibile alla titolarità del diritto d'autore del licenziante nel materiale concesso in licenza come segue:

© Unione europea

3. I diritti di cui al presente accordo sono concessi per l'intera durata del diritto d'autore. Il presente accordo non si estende all'emblema dell'Unione e/o a qualsiasi altro marchio, nome commerciale, logo o grafica dell'Unione europea. Nessun altro diritto è concesso al licenziatario in virtù del presente accordo.

V. REVOCA DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA

1. Qualora il licenziatario commetta una violazione del presente accordo, le parti si impegnano a discutere la questione entro venti (20) giorni lavorativi dal preavviso scritto da parte del licenziante. Qualora non si giunga a una soluzione entro un termine ragionevole, il licenziante può revocare il presente accordo dandone notifica per iscritto.

VI. VIOLAZIONI DA PARTE DI TERZI E MISURE COERCITIVE

1. Qualora il licenziatario venga a conoscenza di un qualsiasi utilizzo da parte di un qualsiasi terzo del materiale concesso in licenza tale da nuocere agli scopi della legislazione e delle politiche dell'UE o alla reputazione delle istituzioni dell'UE, il licenziatario informa immediatamente il licenziante per iscritto in merito a tale utilizzo.
2. La Commissione europea ha la facoltà di prendere misure adeguate contro tale utilizzo in stretto coordinamento con il licenziatario.
3. Il licenziatario ha la facoltà e l'obbligo di intervenire contro qualsiasi presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale del licenziante sul materiale concesso in licenza, inclusa la facoltà di citare in giudizio per violazione del diritto d'autore, a proprie spese e a proprio nome.

VII. DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA

1. Ogni comunicazione tra le parti in merito all'attuazione del presente accordo, tutte le notifiche e qualsiasi corrispondenza pertinente è presentata per iscritto e inviata ai seguenti indirizzi:

Per la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, il responsabile dell'attuazione del presente accordo è:

[XXXXXXXXXXXX]

Per il licenziatario il responsabile dell'attuazione del presente accordo è:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

VIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. I responsabili per le parti di cui al capo VII tenteranno di risolvere in prima battuta ogni controversia tra le parti, sollevata da una delle parti mediante invio di una notifica all'altra parte, in merito a qualsiasi questione relativa al presente accordo.

IX. INTERO ACCORDO

1. I termini del presente accordo costituiscono l'intero accordo tra le parti riguardo alla materia oggetto del presente accordo.
2. Ogni modifica all'accordo è convenuta per iscritto tra le parti e forma oggetto di un addendum formale al presente regolamento.
3. Le parti convengono ulteriormente che nessuna delle parti si avvale di alcun accordo, osservazione, dichiarazione o impegno risalente a prima della firma dell'accordo, effettuato o preso verbalmente o per iscritto, diverso da quelli espressamente inclusi nell'accordo.

X. LEGGE APPLICABILE

1. Il presente accordo è disciplinato dal diritto europeo, integrato ove necessario dal diritto sostanziale nazionale del Belgio. Per qualsiasi controversia tra le parti che non sia possibile comporre in via extragiudiziale, è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Fatto in duplice copia a Bruxelles il

Firmato per la Commissione europea a nome
dell'Unione europea da:

Firmato per il licenziatario da:

Allegato

MATERIALE CONCESSO IN LICENZA LOGO DI NATURA 2000



© Unione europea



© Unione europea

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito

(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 229/04)

Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha adottato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito [COM (2020)594 final]. La proposta stabilisce obblighi armonizzati a carico di taluni operatori di mercato per chiedere e ottenere l'autorizzazione a gestire infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT).

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sottolinea che la protezione dei dati personali non costituisce un ostacolo all'innovazione in particolare allo sviluppo di nuove tecnologie nel settore finanziario. Contestualmente, ricorda che le misure adottate a livello dell'UE in materia di tecnologie innovative che prevedono il trattamento di dati personali devono rispettare i principi generali di **necessità e proporzionalità**. Inoltre, in assenza di una visione completa di come queste nuove tecnologie incidano sulla nostra società, **il GEPD ritiene che occorra seguire un approccio basato sul principio di precauzione**.

Il GEPD osserva che, in base alla configurazione della DLT, i metadati o i dati sulle transazioni ivi memorizzati possono essere considerati dati personali se si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile. I titolari del trattamento devono pertanto analizzare attentamente e documentare la configurazione della DLT al fine di determinare se essa comporti o meno il trattamento di dati personali e se, di conseguenza, le operazioni siano soggette a obblighi in materia di protezione dei dati.

Il GEPD evidenzia che la tecnologia alla base di alcuni registri digitali, in particolar modo quelli che sono pubblici e senza autorizzazione, solleva dubbi di importanza cruciale in merito alla sua compatibilità con i requisiti di protezione dei dati.

A parere del Garante, è necessario che si svolga una discussione sulla compatibilità dei sistemi DLT in generale con il quadro sulla protezione dei dati prima che la proposta entri in vigore.

Il GEPD constata che, nel caso di DLT contenenti dati personali *on-chain*, le relative operazioni di trattamento saranno probabilmente conformi ai criteri in base ai quali tali operazioni sono classificate nella categoria a rischio elevato. Prima di effettuare il trattamento dei dati personali, pertanto, il titolare del trattamento deve eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le operazioni di trattamento previste. Inoltre, potrebbe essere necessaria l'approvazione preventiva dell'autorità competente in materia di protezione dei dati.

Il GEPD raccomanda che la proposta richieda, nell'ambito delle informazioni relative alla domanda di gestione di un'infrastruttura di mercato DLT, ove applicabile, le informazioni principali riguardanti le operazioni di trattamento previste. In aggiunta, raccomanda che i gestori di infrastrutture di mercato basate sulla DLT pubblichino l'informativa sulla privacy nello stesso luogo delle relative informazioni di esercizio, come richiesto dalla proposta.

Il GEPD sottolinea che i dispositivi informatici e cibernetici previsti dalla proposta per la gestione delle infrastrutture di mercato basate sulla DLT devono altresì essere conformi agli obblighi di cui agli articoli 22 e 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). ⁽¹⁾

Infine, nel contesto della segnalazione di problemi operativi da parte di gestori di infrastrutture di mercato basate sulla DLT, il Garante raccomanda di ricordare in un considerando che, in caso di violazioni dei dati personali, il gestore deve notificarle all'autorità competente per la protezione dei dati, in conformità dell'articolo 33 del RGPD e, ove applicabile, agli interessati, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo regolamento.

3. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha adottato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito [COM (2020)594 final] (la «**proposta**»). La proposta stabilisce obblighi armonizzati per operatori di mercato specifici, segnatamente imprese di investimento, gestori del mercato o depositari centrali di titoli, per chiedere e ottenere l'autorizzazione a gestire infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito («**infrastruttura di mercato DLT**») in un ambiente sottoposto a vigilanza con l'applicazione di esenzioni specifiche dal rispetto dei regolamenti finanziari. In particolare, la proposta ha quattro obiettivi: garantire certezza del diritto per le cripto-attività, assicurare la stabilità finanziaria, tutelare consumatori e investitori e favorire l'innovazione per consentire di utilizzare la blockchain, la tecnologia di registro distribuito e le cripto-attività.
2. Questa proposta fa parte di un pacchetto che comprende una proposta di regolamento per la creazione di mercati delle cripto-attività ⁽²⁾ (il «**regolamento MICA**»), una proposta relativa alla resilienza operativa digitale ⁽³⁾ (il «**regolamento DORA**») e una proposta volta a chiarire o modificare determinate norme dell'UE in materia di servizi finanziari ⁽⁴⁾. Il GEPD si attende di essere consultato anche in merito agli altri regolamenti del pacchetto conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Il 26 febbraio 2021 la Commissione europea ha richiesto al **GEPD** di emettere un parere sulla proposta, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Le presenti osservazioni sono limitate alle disposizioni della proposta che sono pertinenti dal punto di vista della protezione dei dati.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, il GEPD:

- ricorda che la protezione dei dati personali non costituisce un ostacolo all'innovazione, in particolare allo sviluppo di nuove tecnologie, segnatamente nel settore finanziario;
- evidenzia che la tecnologia alla base di alcuni registri digitali, in particolar modo di quelli che sono pubblici e senza autorizzazione, solleva dubbi concettuali di importanza cruciale in merito ai requisiti di protezione dei dati; raccomanda pertanto che la discussione su come si possa garantire la compatibilità dei sistemi DLT con il quadro sulla protezione dei dati si svolga prima che la proposta entri in vigore;
- sottolinea che le cripto-attività negoziate nelle infrastrutture di mercato DLT contemplate dalla proposta dovrebbero essere esclusivamente quelle che utilizzano una configurazione DLT conforme al quadro sulla protezione dei dati;
- consiglia inoltre di includere, nell'ambito delle informazioni richieste al gestore nel contesto della sua domanda di gestione di un'infrastruttura di mercato DLT, ove applicabile, l'elenco delle operazioni di trattamento previste che coinvolgono dati personali, la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascun gestore ai sensi del RGPD all'interno dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché i rischi principali previsti e le strategie di attenuazione per quanto riguarda la protezione dei dati;
- sottolinea che i dispositivi informatici e cibernetici previsti dalla proposta per la gestione delle infrastrutture di mercato DLT devono altresì essere conformi agli obblighi di cui agli articoli 22 e 32 del RGPD;

- raccomanda di ricordare in un considerando, nel contesto della segnalazione di problemi operativi da parte di gestori di infrastrutture di mercato DLT, che, in caso di violazioni dei dati personali, il gestore deve notificarle all'autorità di controllo per la protezione dei dati competente, in conformità dell'articolo 33 del RGPD e, ove applicabile, agli interessati, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo regolamento.

Bruxelles, 23 aprile 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

-
- (¹) () Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- (²) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, COM/2020/593 final. Consultabile all'indirizzo EUR-Lex - 52020PC0593 - IT - EUR-Lex (europa.eu).
- (³) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014, COM/2020/595 final, consultabile all'indirizzo EUR-Lex - 52020PC0595 - IT - EUR-Lex (europa.eu).
- (⁴) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, UE/2013/36, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e UE/2016/2341, COM/2020/596 final. Consultabile all'indirizzo EUR-Lex - 52020PC059 - IT - EUR-Lex (europa.eu).
-

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014

(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 229/05)

Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (la «proposta»). La proposta istituisce un quadro completo sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE, basato su cinque ambiti principali, ossia la gestione dei rischi relativi alle TIC (capo II), la gestione, la classificazione e la segnalazione degli incidenti (capo III), il test di resilienza operativa digitale (capo IV), la gestione dei rischi derivanti da terzi e la regolamentazione dei fornitori di servizi di TIC critici (capo V) nonché la condivisione delle informazioni (capo VI).

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) si compiace degli obiettivi della proposta e ritiene essenziale per la stabilità dei mercati finanziari dell'Unione europea il fatto che gli istituti finanziari continuo su un quadro per la gestione dei rischi relativi alle TIC solido, esaustivo e adeguatamente documentato.

Il GEPD sottolinea l'importanza di garantire che qualsiasi attività di trattamento nel contesto delle operazioni delle entità finanziarie si fondi su una delle basi giuridiche previste dall'articolo 6 del RGPD (¹). Il GEPD sottolinea inoltre l'importanza per le entità finanziarie di integrare nel loro quadro sulla resilienza operativa digitale un meccanismo solido di governance per la protezione dei dati, che identifichi chiaramente i ruoli e le responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento, nonché le attività di trattamento che verranno svolte.

Per quanto concerne i trasferimenti internazionali verso fornitori terzi di servizi di TIC stabiliti in un paese terzo, il GEPD ricorda che qualsiasi trasferimento internazionale di dati personali deve soddisfare i requisiti di cui al capo V del RGPD secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza della CGUE, ivi compresa la sentenza nella causa *Schrems II*.

In merito ai meccanismi di condivisione delle informazioni e dei dati sulle minacce informatiche tra le entità finanziarie, il GEPD evidenzia che la protezione dei dati personali non costituisce un ostacolo alla condivisione di informazioni nel settore finanziario. Piuttosto, i requisiti in materia di protezione dei dati devono essere percepiti come un requisito di base cui conformarsi per garantire la salvaguardia dei diritti delle persone. In tale contesto, il GEPD incoraggia l'adozione, anche nel settore finanziario, di codici di condotta in conformità dell'articolo 40 del RGPD, in particolare per definire chiaramente i ruoli dei principali portatori di interessi nel trattamento dei dati personali e per garantire un trattamento corretto e trasparente.

Per quanto riguarda la pubblicazione di sanzioni amministrative, il GEPD raccomanda di includere, tra i criteri di cui deve tenere conto l'autorità competente, i rischi per la protezione dei dati di carattere personale. In aggiunta il GEPD ricorda che, in base al principio di limitazione della conservazione, i dati personali devono essere conservati per un periodo non superiore al tempo necessario per conseguire le finalità per le quali sono trattati.

In merito alla notifica della violazione dei dati, il GEPD sottolinea che la formulazione del considerando 42 della proposta è incompatibile con l'articolo 33 del RGPD e, pertanto, raccomanda di cancellare il riferimento alle autorità per la protezione dei dati dal considerando 42 della proposta e di modificare lievemente l'articolo 17 della stessa, conformemente alle raccomandazioni del presente parere.

1. CONTESTO

1. Il 24 settembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (la «**proposta**»). La proposta istituisce un quadro completo sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE, basato su cinque ambiti principali, ossia la gestione dei rischi relativi alle TIC (capo II), la gestione, la classificazione e la segnalazione degli incidenti (capo III), il test di resilienza operativa digitale (capo IV), la gestione dei rischi derivanti da terzi e la regolamentazione dei fornitori di servizi di TIC critici (capo V) nonché la condivisione delle informazioni (capo VI).
2. Tale proposta fa parte di un pacchetto che comprende una proposta di regolamento per la creazione di mercati delle cripto-attività ^(?) (il «**regolamento MICA**»), una proposta relativa a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT ^(?) e una proposta volta a chiarire o modificare determinate norme dell'UE in materia di servizi finanziari ^(?). Il GEPD è stato consultato in merito alla proposta relativa al regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT e ha presentato il suo parere il 23 aprile 2021 ^(?). Il 29 aprile 2021 è stato consultato anche in merito al regolamento MICA e presenterà il suo parere conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(?).
3. Il 15 marzo 2021 la Commissione europea ha richiesto al Garante europeo della protezione dei dati (il «GEPD») di emettere un parere sulla proposta, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Le presenti osservazioni sono limitate alle disposizioni della proposta che sono pertinenti dal punto di vista della protezione dei dati.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede:

- il GEPD sottolinea l'importanza di garantire che **qualsiasi attività di trattamento** nel contesto delle operazioni delle entità finanziarie **si fondi su una delle basi giuridiche di cui all'articolo 6 del RGPD** e indica l'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del RGPD, come possibile base giuridica di cui devono tenere conto le entità finanziarie.
- Il GEPD sottolinea inoltre l'importanza per le entità finanziarie di integrare nel loro quadro per la resilienza operativa digitale un **meccanismo solido di governance per la protezione dei dati**, che identifichi chiaramente i ruoli e le responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento, nonché le attività di trattamento che verranno svolte.
- Il GEPD ricorda che **qualsiasi trasferimento internazionale di dati personali da parte di entità finanziarie** verso un fornitore terzo di servizi di TIC stabilito in un paese terzo **deve soddisfare i requisiti di cui al capo V del RGPD** e, qualora venga effettuato, deve essere soggetto a garanzie adeguate, conformemente al quadro sulla protezione dei dati e alla giurisprudenza della CGUE, in particolare alla causa Schrems II. Tali entità finanziarie possono ricorrere alle clausole contrattuali standard, poiché sembrerebbero essere lo strumento di trasferimento più pertinente.
- Il GEPD sottolinea che la **protezione dei dati personali non costituisce un ostacolo alla condivisione di informazioni nel settore finanziario**. Piuttosto, i requisiti in materia di protezione dei dati devono essere percepiti come un requisito di base cui conformarsi per garantire la salvaguardia dei diritti delle persone nell'ambito del quadro per la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie.
- Il GEPD incoraggia l'**adozione, anche nel settore finanziario, di codici di condotta** in conformità dell'articolo 40 del RGPD, in particolare per definire chiaramente i ruoli dei principali portatori di interessi nel trattamento dei dati personali e per garantire un trattamento corretto e trasparente.
- Per quanto riguarda la **pubblicazione di sanzioni amministrative**, il GEPD raccomanda di includere, tra i criteri di cui deve tenere conto l'autorità competente, **i rischi per la protezione dei dati di carattere personale**.
- In base al principio di limitazione della conservazione, il GEPD raccomanda alle entità finanziarie di adottare misure per garantire che le **informazioni sulle sanzioni amministrative siano cancellate dal loro sito web dopo che siano trascorsi cinque anni o prima**, se non sono più necessarie.

- Il GEPD sottolinea che la formulazione del **considerando 42 della proposta è incompatibile con l'articolo 33 del RGPD**. Perciò il GEPD raccomanda di cancellare il riferimento alle autorità per la protezione dei dati dal considerando 42 della proposta e di modificare l'articolo 17 della stessa affinché sia incluso un riferimento all'obbligo di notificare le violazioni dei dati alle competenti autorità per la protezione dei dati.
- Il GEPD raccomanda di modificare l'articolo 23, paragrafo 2, della proposta per garantire che i test, lo sviluppo dei prodotti o la ricerca relativamente a sistemi TIC non possano essere effettuati su reali sistemi di produzione contenenti dati personali dei clienti.

Bruxelles, 10 maggio 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

-
- (1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
 - (2) *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, COM/2020/593 final. Consultabile all'indirizzo EUR-Lex - 52020PC0593 - IT - EUR-Lex (europa.eu)*
 - (3) *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito COM/2020/594 final, consultabile all'indirizzo EUR-Lex - 52020PC0594 - IT - EUR-Lex (europa.eu)*
 - (4) *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, UE/2013/36, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e UE/2016/2341, COM/2020/596 final. Consultabile all'indirizzo EUR-Lex - 52020PC0596 - IT - EUR-Lex (europa.eu)*
 - (5) *Parere 6/2021 sulla proposta di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito, consultabile all'indirizzo 2021-0219_d0912_opinion_6_2021_en_0.pdf (europa.eu)*
 - (6) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell'ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

(2021/C 229/06)

Con la presente si notifica l'avvio di ulteriori azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell'ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).

Con decisione C(2021) 4200 del 15 giugno 2021, la Commissione ha adottato una modifica del suddetto programma di lavoro.

Le azioni sono subordinate alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per il 2021 e il 2022, a seguito all'adozione del bilancio 2022 da parte dell'autorità di bilancio o secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o modificare le azioni.

La conferma che queste condizioni sono state rispettate sarà annunciata sul sito web della Commissione europea dedicato ai finanziamenti e agli appalti (*Funding & Tenders Portal*) (<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon>).

Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e gli stanziamenti di bilancio per le azioni, è disponibile nel suddetto portale, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni e a istruzioni per i candidati sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggiornate nel portale *Funding & Tenders*.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT